

Documento firmato digitalmente da: Flaim Luca

All_CAPITOLATO SPECIALE: incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direttore operativo, misura e contabilità per l'Intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del Fiume Adige, in Comune di Trento, subito a valle del Ponte San Giorgio (PE 506/2025 - CUP C68H25000670003)

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, inerenti:
 - A) la progettazione della perizia esecutiva comprensiva del rilievo planoaltimetrico;
 - B) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - C) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - D) l'Assistenza alla direzione lavori (direttore operativo ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023), misura e contabilità;relativi all'Intervento di somma urgenza per il rifacimento del muro d'argine in sponda destra del Fiume Adige, in Comune di Trento, subito a valle del Ponte San Giorgio (PE 506/2025 - CUP C68H25000670003).
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.
3. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le attività connesse per dare il servizio completamente compiuto, secondo le disposizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Articolo 2 - Descrizione del servizio e modalità di espletamento delle prestazioni

1. L'esecuzione delle attività sotto indicate deve avvenire nel rispetto del presente Capitolato, del contratto e dei suoi allegati, della richiesta di preventivo e del preventivo presentato dall'affidatario ed in generale delle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizza all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

- PROGETTAZIONE (art. 1 comma 1 lett. A del capitolato)

1. Le prestazioni da eseguirsi per l'espletamento dell'incarico e i relativi elaborati sono i seguenti:
 - Redazione dei seguenti elaborati di minima:
 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione dell'opera;In relazione ai calcoli strutturali dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
 - Relazione di calcolo strutturale, relazione di calcolo delle opere provvisionali;
 - Disegni di dettaglio e particolari costruttivi (e per fasi di getto);
 - Distinta dei ferri;
 - Output di calcolo.
- Esecuzione di un rilievo planoaltimetrico per un'estensione stimata di circa 75 metri.
2. Gli step tecnici di accertamento per la verifica della rispondenza della prestazione rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, ossia i momenti nei quali l'Affidatario si deve confrontare con la controparte prima di procedere in maniera definitiva, sono i seguenti:
 - alla definizione delle azioni di calcolo;
 - alla definizione delle misure esecutive delle opere.

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (art. 1 comma 1 lett. B del capitolato)

1. L'affidatario dovrà occuparsi del coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, di quanto previsto dall'articolo 41 del CCP 2023 e allegato I.7 del medesimo, dall'articolo 9 del D.P.P. n-9-84/Leg del 2012, nonché di tutte le norme richiamate nell'art. 6 del presente capitolato, di linee guida,

disposizioni attuative, schemi tipo e modelli adottati o approvati con delibera dalla Giunta provinciale, nonché degli standard adottati come "buone prassi" dalle Stazioni Appaltanti (Strutture Provinciali).

2. Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione le prestazioni da eseguirsi e i relativi elaborati di minima sono i seguenti:

- a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con: localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
- 2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
- b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
- c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) sopra riportate, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, redigendo un computo metrico estimativo di massima utilizzando il prezzario provinciale di cui all'art. 13 della L.P. n. 26/1993.
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare del suo allegato XV e dell'allegato I.7 del CCP 2023

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (art. 1 comma 1 lett. C del capitolato)

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. L'affidatario deve verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'azione si estrinseca attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese esecutrici dei lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza presentato da ciascuna impresa esecuttrice e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la Stazione appaltante in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto a una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (Gestore - Responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura sulla quale si eseguono i lavori e nel corso dei lavori stessi. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle Imprese esecutrici dei lavori, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali necessarie nei confronti delle Imprese inadempienti. L'affidatario è altresì tenuto, previa comunicazione alla Stazione appaltante, ad apportare al piano della sicurezza tutte le eventuali modifiche, dovute nel rispetto delle vigenti normative, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi. L'affidatario deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dettate dalla normativa nazionale e/o provinciale, nonché alla normativa nazionale in materia di prevenzione della criminalità di stampo mafioso e alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. La prestazione oggetto del contratto deve essere svolta in stretta collaborazione con la Stazione appaltante.

2. L'esecuzione delle attività sopra indicate devono avvenire nel rispetto del presente Capitolato, del contratto e dei suoi allegati, della richiesta di preventivo e del preventivo presentato dall'affidatario ed in generale delle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizza all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

3. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve obbligatoriamente coordinarsi con gli altri componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori e confrontarsi con il RUP del contratto d'appalto dei lavori e con il RUP (e DE ove nominato) del contratto di servizio oggetto del presente capitolato secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da essi stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma dell'opera.

4. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è tenuto a fare le visite necessarie in cantiere in base all'andamento dello stesso, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. La mancata sorveglianza con le modalità indicate al comma 2 costituisce grave inadempimento contrattuale che può determinare causa di risoluzione contrattuale.

6. L'attività professionale dell'Appaltatore deve essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere. Si applicano alle prestazioni dell'Appaltatore le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. E' a totale carico dell'Appaltatore ogni onere economico, strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni degli eventuali collaboratori, rimanendo gli stessi organicamente esterni e indipendenti dall'organizzazione della Stazione appaltante.

7. L'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico è a totale onere e responsabilità dell'Appaltatore. La Stazione appaltante ha la facoltà, in ogni momento, di chiedere l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei collaboratori del coordinatore in fase di esecuzione, ferma restando la responsabilità del coordinatore per tutte le attività svolte dai collaboratori dallo stesso individuati.

8. Per le prestazioni relative al servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'Appaltatore deve attenersi agli obblighi del D. Lgs. 81/2008 ed inoltre:

- risponde nei confronti della Stazione Appaltante dell'operato di tutti i propri collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- presenza a eventuali incontri disposti dal RUP aventi oggetto i lavori;
- sovrintende all'esecuzione dei lavori e propone tempestivamente alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori eventuali soluzioni necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati;
- adempie a ogni altro onere e (o adempimento) correlato alla funzione specifica e alla prassi consolidata in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

9. Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, la prestazione deve essere espletata nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 34 e ss dell'All. II.12 al CCP 2023 e dell'art. 98 del D.lgs. 81/08, da professionisti iscritti in appositi albi, ove costituiti, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione del preventivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Il ruolo del coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in esecuzione, deve essere assunto da un'unica persona nominativamente indicata e responsabile personalmente del rispetto di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Gli altri componenti del gruppo di lavoro agiscono a supporto dell'attività del coordinatore della sicurezza, senza assumerne le responsabilità che vertono in capo a quest'ultimo.

10. In sede di presentazione del preventivo devono essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del "gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno del gruppo.

11. Fermo restando quanto previsto nell'art. 20 del presente capitolato, eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di preventivo devono essere motivate per gravi ragioni, imprevedibili, sopravvenute e autorizzate preventivamente dalla Stazione appaltante. I nuovi professionisti devono possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

- ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 36/2023), MISURA E CONTABILITA' (art. 1 comma 1 lett. D del capitolato)

1. L'Affidatario, in qualità di direttore operativo collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Esso risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti indicati all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.14 del CCP 2023 ed in particolare sarà richiesto di:

- a) segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- b) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

c) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

d) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

e) redigere la relazione a strutture ultimate;

f) tenere la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'Allegato II.14 del CCP 2023, nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dallo stesso Allegato II.14 del CCP 2023, per quanto non diversamente disposto dalla normativa provinciale e dal decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg. "Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

2. Il Direttore operativo deve obbligatoriamente coordinarsi con il Direttore Lavori, con gli altri componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori e confrontarsi con il RUP del contratto d'appalto dei lavori e con il RUP (e DE ove nominato) del contratto di servizio secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da essi stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma dell'opera.

3. L'attività professionale dell'Affidatario deve essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere. Si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa.

4. In particolare, l'Affidatario è tenuto a:

- rendersi disponibile, ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate, ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dalla Stazione appaltante, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni della Stazione appaltante; a tal fine non può opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte della Stazione appaltante o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambiare frequentemente i dati e i risultati, anche parziali, dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dalla Stazione appaltante;
- espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti e, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante, anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;
- svolgere ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione della Stazione appaltante;
- trasmettere tempestivamente, durante le visite in cantiere e durante le riunioni di coordinamento, le presenze con un sistema idoneo che consenta di verificare la veridicità di quanto dichiarato, indicando i nominativi dei soggetti che sono stati in visita o che hanno partecipato alla riunione di coordinamento;
- consegnare eventuali elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con la Stazione appaltante al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile), nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A e consegnando, se richiesto, anche gli elaborati in forma cartacea (triplice copia);
- osservare nel corso dell'esecuzione della prestazione le norme contenute nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nel decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg, nel D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (nel prosieguo anche "CCP 2023") e nei suoi allegati con particolare riferimento all'allegato II.14, nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, applicando le norme tecniche di settore;

- segnalare alla Stazione appaltante eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte della stessa e, in caso di motivato dissenso, richiedere conferma scritta delle scelte della Stazione appaltante.
5. L’Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l’attività indicata ai precedenti commi rispetto al corrispettivo offerto.
6. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto dell’incarico.
7. La Stazione appaltante si impegna, inoltre a:
- convocare le necessarie riunioni di coordinamento in relazione agli spostamenti o potenziamento dei sottoservizi;
 - ottenere, qualora si rendesse necessario, i permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche e alla loro acquisizione per pubblica utilità;
 - garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la sua responsabilità, il libero accesso agli immobili interessati dalla prestazione di proprietà provinciale per tutta la durata dell’espletamento dell’incarico. L’Affidatario può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.
8. La Stazione appaltante, per il tramite del RUP supervisiona lo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con una frequenza stabilita dallo stesso mediante riunioni congiunte appositamente convocate. Di tali riunioni sono redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L’Affidatario non può richiedere ulteriori compensi per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri conseguenti.

Articolo 3 - Obblighi a carico dell’affidatario nella fase progettuale

1. L’affidatario e le persone fisiche da esso individuate devono usare, nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale, la diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, utilizzando la migliore scienza disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi di ingegneria e architettura, delle norme che regolano il presente appalto, nonché le condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto da parte dell’affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.
4. In particolare, l’affidatario è tenuto a:
- confrontarsi costantemente con il RUP (e con il DE ove nominato) secondo le indicazioni e con l’eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
 - rendersi disponibile, ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da esso effettuate, ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dalla Stazione appaltante, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni della Stazione appaltante. A tal fine non può opporsi all’utilizzo dei dati ed elaborazioni da parte della Stazione appaltante e dei suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
 - collaborare con gli altri incaricati dalla Stazione appaltante provvedendo a scambiare i dati ed i risultati anche parziali dell’attività svolta, provvedendo ad aggiornarli e modificarli in relazione all’avanzamento della prestazione degli altri incaricati;
 - fermi restando i termini fissati per l’esecuzione della prestazione, a richiesta della Stazione Appaltante provvede a consegnare gli elaborati progettuali in via provvisoria e/o parziale in relazione allo sviluppo della progettazione complessiva al fine del coordinamento con l’attività di altri incaricati ovvero al fine di valutare differenti soluzioni progettuali anche in relazione a esigenze sopravvenute;
 - eseguire la prestazione nel rispetto delle normative vigenti e, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante, anche delle disposizioni normative approvate successivamente alla

stipulazione del contratto e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione ed il risultato finale perseguito dalla Stazione appaltante in relazione all'opera da progettare;

- redigere gli elaborati progettuali uniformandoli, per tipologia, codifica, all'elenco elaborati adottato e fornito dalla Stazione appaltante;

- integrare l'elenco elaborati fornito dalla Stazione appaltante con l'elencazione degli elaborati mantenendo la medesima impostazione e con l'indicazione di dettaglio delle norme tecniche applicate in sede di elaborazione di ciascun elaborato;

- previa richiesta del RUP con nota scritta e senza necessità di modifiche contrattuali, adeguare e/o modificare gli elaborati progettuali al fine di correggere errori e omissioni, per raccordarli con quelli predisposti da altri soggetti incaricati dalla Stazione appaltante di svolgere parti della progettazione o comunque attività connesse alla stessa e previamente indicati dalla Stazione appaltante, anche solo ai fini di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori;

- predisporre gli elaborati economici sulla base dell'elenco prezzi adottato dalla Provincia autonoma di Trento con la precisazione che i prezzi non desumibili da tale prezziario devono essere individuati mediante specifiche analisi redatte secondo le vigenti disposizioni e allegate alla documentazione progettuale: detti elaborati devono essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche attinenti alla relativa tempistica di consegna – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti incaricati dalla Stazione appaltante o al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dalla Stazione appaltante, da recepire in ulteriori elaborazioni. Gli elaborati economici devono comprendere anche le indicazioni necessarie ai fini del rispetto dell'art. 63 bis del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 ove applicabile;

- segnalare alla Stazione appaltante eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte della stessa e, in caso di motivato dissenso, richiedere conferma scritta delle scelte della Stazione appaltante;

- individuare tutti i portatori di interesse dell'intervento con particolare riguardo ai soggetti competenti a rilasciare autorizzazioni e pareri necessari per l'approvazione o comunque a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione dell'opera anche al fine di definire il quadro economico in relazione alle previsioni di indennizzi ai sensi dell'art. 47 bis della L.P. n. 26/1993 (se necessario e dal momento di assunzione della delibera GP di attuazione) e di indennità di esproprio ove necessario, provvedendo a mantenere con loro gli opportuni contatti al fine di garantire la corretta e rapida redazione degli elaborati progettuali;

- svolgere ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione della Stazione appaltante;

- partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal RUP secondo i termini e le modalità da quest'ultimo indicate, alle sedute degli Organi consultivi previsti dalla L.P. n. 26/1993 e alla Conferenza di Servizi;

- consegnare gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con la Stazione appaltante al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo mediante PEC (o altra modalità indicata dalla Stazione appaltante) un originale per ciascun elaborato; inoltre, consegna - se richiesto - anche gli elaborati in forma cartacea;

- a richiesta del RUP, fornire presentazioni della progettazione su file e su supporto tridimensionale e partecipare a riunioni informative o di presentazione indette dalla Stazione appaltante;

5. L'affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività indicata al precedente comma rispetto al corrispettivo offerto intendendosi lo stesso comprensivo di ogni attività necessaria per giungere alla conclusione delle prestazioni comprese nel contratto.

6. L'affidatario è in ogni caso obbligato, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, a introdurre nella documentazione progettuale elaborata, entro il termine - non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi - comunicato dal RUP, tutti gli adeguamenti, integrazioni, modifiche e variazioni richieste dai soggetti competenti per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione.

Articolo 4 - Obblighi a carico dell'affidatario nella fase esecutiva

1. L'affidatario e le persone fisiche da esso individuate devono usare, nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, la diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, utilizzando la migliore scienza disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi di ingegneria e architettura, delle norme che regolano il presente appalto, nonché le condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

4. In particolare, l'affidatario è tenuto a:

- confrontarsi costantemente con il RUP (e con il DE ove nominato) secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- rendersi disponibile, ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da esso effettuate, ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dalla Stazione appaltante, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni della Stazione appaltante. A tal fine non può opporsi all'utilizzo dei dati ed elaborazioni da parte della Stazione appaltante e dei suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- collaborare con gli altri incaricati dalla Stazione appaltante provvedendo a scambiare i dati ed i risultati anche parziali dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli e modificarli in relazione all'avanzamento della prestazione degli altri incaricati.

5. Per l'espletamento del servizio di coordinamento in fase esecutiva le prestazioni minimali che l'affidatario deve ulteriormente garantire, sono le seguenti:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
- supportare il responsabile dei lavori nelle verifiche di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 riferendo al responsabile dei lavori sulle verifiche effettuate e sulla documentazione acquisita;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese esecutrici, (appaltatrici, subappaltatrici e subaffidatarie), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra le imprese esecutrici, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare alla stazione appaltante, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi in cantiere o la risoluzione del contratto. A norma dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui la stazione appaltante non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a comunicare l'inadempienza alle competenti Autorità Sanitaria e del Lavoro;
- redigere tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- fornire periodicamente alla stazione appaltante una relazione tecnica relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08;

- sovrintendere all'esecuzione dei lavori e proporre tempestivamente al RUP e al Direttore dei lavori eventuali soluzioni necessarie alla sicurezza;
 - sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate.
6. L'affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività indicata al precedente comma rispetto al corrispettivo offerto intendendosi lo stesso comprensivo di ogni attività necessaria per giungere alla conclusione delle prestazioni comprese nel contratto.
7. L'Affidatario è in ogni caso obbligato, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, a introdurre nella documentazione progettuale elaborata, entro il termine - non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi - comunicato dal RUP, tutti gli adeguamenti, integrazioni, modifiche e variazioni che si rendessero necessarie in esito all'avanzamento dei lavori o all'adozione di varianti in corso d'opera anche se richieste dai soggetti competenti per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione della variante stessa.

Articolo 5 - Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede a mettere a disposizione dell'affidatario, all'avvio della prestazione, tutto quanto in suo possesso relativamente all'oggetto dell'incarico.
2. La Stazione appaltante si impegna, inoltre, a:
- convocare le necessarie riunioni di coordinamento in relazione agli spostamenti o potenziamento dei sottoservizi;
 - richiedere i preventivi relativi agli spostamenti o potenziamento dei sottoservizi, per la parte eseguita direttamente dagli enti gestori e/o proprietari, da inserire nelle somme a disposizione del quadro economico;
 - ottenere, qualora si rendesse necessario, i permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche e alla loro acquisizione per pubblica utilità;
 - garantire, su richiesta dell'affidatario e sotto la sua responsabilità, il libero accesso agli immobili interessati dalla prestazione di proprietà provinciale per tutta la durata dell'espletamento dell'incarico. L'affidatario può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.
3. La Stazione appaltante, per il tramite del RUP (o del DE dove nominato) supervisiona lo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con una frequenza stabilita dallo stesso mediante riunioni congiunte appositamente convocate in presenza o mediante collegamento da remoto secondo le indicazioni fornite dal medesimo. Di tali riunioni sono redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L'affidatario non può richiedere ulteriori compensi per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri conseguenti.

Articolo 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”* e relativi regolamenti o atti attuativi approvati dalla Giunta provinciale, nonché le linee guida approvate dalla Giunta provinciale;
 - b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;
 - c) la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* e relativi regolamenti attuativi o schemi tipo e modelli approvati dalla Giunta provinciale;
 - d) il decreto del Presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/leg, *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;*
 - e) il decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg *“Regolamento concernente “Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter*

- della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- l) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
- m) le norme tecniche vigenti applicabili;
- n) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal CCP 2023 e dalla L.P. n. 2/2016 tenuto conto delle finalità perseguite dalla Stazione appaltante con la realizzazione dell'opera cui si riferisce la progettazione.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:

- a.1) il Capitolato speciale d'appalto;
- a.2) il preventivo dell'affidatario.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CCP 2023, mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2024.

Articolo 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione (DE) del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In tal caso il Responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato all'affidatario.

Articolo 9 - Importo del contratto

1. L'importo massimo stimato dell'incarico posto a base di affidamento per la prestazione di cui all'articolo 1 ammonta complessivamente a Euro 33.309,15, comprensivo di spese ed oneri, ad esclusione di oneri previdenziali e fiscali.
2. Per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3. Il corrispettivo posto a base di affidamento è calcolato sulla base della tariffa professionale secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione *delle tabelle dei corrispettivi fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".
4. Il totale importo presunto dei lavori di Euro 360.000,00 corrisponde all'importo massimo stimato dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera e rappresenta il limite di spesa entro il quale l'affidatario deve redigere la progettazione di cui all'articolo 1, intendendosi escluse le somme a disposizione della Stazione appaltante relative ad espropri, indennizzi, acquisizioni tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali, nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati.
5. L'oggetto dell'incarico e il suo corrispettivo, nonché il costo complessivo dell'opera non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Stazione appaltante e modifica al contratto. Il corrispettivo, alle condizioni del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
6. Il corrispettivo è determinato dall'importo derivante dall'applicazione della riduzione percentuale proposta in sede di richiesta di preventivo all'importo posto a base di negoziazione.
7. Il corrispettivo per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è adeguato all'importo risultante dal computo metrico estimativo della perizia esecutiva.
8. Il corrispettivo per l'assistenza alla direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è rideterminato in esito alla fine lavori tenendo conto dell'importo complessivo degli stessi.

Articolo 10 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dell'All.II.2 bis del CCP 2023, il prezzo contrattuale è soggetto a revisione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, sempreché sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. La revisione del prezzo contrattuale (il cui oggetto è identificato con il CPV 71300000-1) ha luogo applicando alla componente "spese e oneri accessori" di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, la variazione dell'indice PPS (indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dei servizi", settore "attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche"). La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra indicato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 del CCP 2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato. Al fine di applicare la presente clausola revisionale la Stazione appaltante monitora gli aggiornamenti dell'indice ISTAT predetto e provvede a verificare la riconoscibilità della revisione stessa al momento di ciascun aggiornamento.
3. La revisione è riconosciuta ove superi i limiti sopra indicati sulla base delle rilevazioni condotte a far data dal primo aggiornamento dell'indice predetto successivo alla stipula del contratto e in occasione dei successivi aggiornamenti per le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'aggiornamento a condizione che le prestazioni risultino regolarmente eseguite e senza applicazione di penali. Al fine di determinare quali prestazioni siano ancora da eseguire successivamente all'applicazione della revisione si considera un andamento lineare della prestazione. Il pagamento avviene in occasione del primo pagamento utile. Della revisione è data semplice comunicazione da parte dell'amministrazione, anche contestualmente alla

comunicazione nel nulla osta a fatturare, e opera automaticamente, con efficacia integrativa della pattuizione del prezzo del contratto, senza necessità di alcun atto formale.

4. La revisione prezzi è riconosciuta nei limiti di cui alla disponibilità di risorse di cui all'art. 60 comma 5 del CCP 2023.

5. Al contratto non si applica l'articolo 1664 del codice civile.

Articolo 11 - Durata e avvio del contratto

1. L'incarico ha inizio alla data di avvio.

2. **Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del CCP 2023 la Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.**

3. L'incarico deve essere realizzato secondo la seguente tempistica:

- Consegna di tutti gli elaborati progettuali, comprensivi del rilievo e del PSC nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 04 agosto 2025;

4. In presenza delle condizioni di seguito indicate, sono riconoscibili differimenti, sospensioni e proroghe.

5. Il differimento della prestazione è finalizzata all'allineamento della prestazione con le esigenze funzionali alla prestazione medesima quali, a titolo esemplificativo:

a) la sospensione nei procedimenti approvativi degli elaborati richiesti all'Affidatario;

b) la sospensione e le proroghe concesse per l'ultimazione dei lavori correlati all'incarico del Direttore

dei lavori o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in coerenza con l'andamento dei lavori medesimi;

c) la proroga delle operazioni di collaudo dei lavori nei casi consentiti dalla legge o previsti dal capitolato amministrativo dell'appalto dei lavori.

6. Il differimento opera automaticamente, senza necessità di approvazione formale.

7. Nel caso di differimenti disposti dall'Amministrazione Committente per esigenze proprie organizzative o finanziarie, che comportino una protrazione dei tempi di oltre 12 mesi, è facoltà dell'Affidatario richiedere lo scioglimento dal rapporto contrattuale, senza costi o oneri aggiuntivi per la committenza, con diritto dell'Affidatario al solo pagamento delle prestazioni già effettuate e riconosciute formalmente dal Committente come utilmente svolte. Nelle altre ipotesi di differimento, la facoltà di chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale è subordinata ad una preventiva valutazione da parte del Committente.

8. La sospensione, accertata dal Responsabile unico del progetto ovvero, qualora designato, dal Direttore dell'esecuzione con nota scritta è disposta per esigenze, diverse dai casi di differimento, di organizzazione del lavoro quali, ad esempio, quelle dovute alla necessità di coordinare gli elaborati con altri professionisti nell'ambito di gruppi di lavoro, di progettazione etc. qualora costituiti, alla necessità di predisporre varianti al contratto od effettuare valutazioni di compatibilità finanziaria e simili.

9. La proroga consiste in una richiesta, da formularsi da parte dell'Affidatario prima della scadenza contrattuale e autorizzata, anche successivamente alla scadenza, con atto scritto dell'Amministrazione Committente in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario, che comportino la necessità di un allungamento dei tempi contrattuali.

8. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.

10. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo

restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del CCP 2023.

Articolo 13 - Modifica del contratto

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall'art. 120 del CCP 2023.
2. In caso di modifiche non approvate dalla Stazione appaltante, nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Articolo 14 - Verifica del progetto

- omissis -

Articolo 15 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'All. II.14 del CCP 2023 l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e, pertanto, non è riconosciuta all'affidatario l'anticipazione del prezzo.

Articolo 16 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'affidatario con le seguenti modalità:
 - a) pagamento del corrispettivo previsto per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati previsti da contratto, ad avvenuta approvazione della perizia esecutiva per l'intervento di somma urgenza, e previo accertamento della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nei suoi allegati da parte del RUP (o DE ove nominato).
 - b) pagamenti in acconto fino al 97,5% del corrispettivo previsto per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo, misura e contabilità, proporzionalmente al progresso dei lavori oggetto del servizio, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
 - c) pagamento del saldo del corrispettivo previsto per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo, misura e contabilità, dedotti i pagamenti alla lettera b), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo /di regolare esecuzione dei lavori con esito positivo. Le competenze dovute all'Appaltatore sono comunque saldate entro un anno dalla consegna alla Stazione appaltante della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Appaltatore, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione. Contestualmente avviene anche lo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. In conformità all'art. 11, comma 6, del CCP 2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Il presente comma non si applica nel caso in cui l'affidatario o il subaffidatario non abbia dipendenti.
3. In conformità all'art. 11, comma 6, del CCP 2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione appaltante paga anche nel corso dell'esecuzione della prestazione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero dalle somme dovute al subaffidatario inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Il presente comma non si applica nel caso in cui l'affidatario o il subaffidatario non abbia dipendenti.

4. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Articolo 17 - Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'articolo 16 (Modalità di pagamento e fatturazione del compenso).

Articolo 18 - Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza esigibile in ragione della prestazione affidata.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'affidatario deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il RUP valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'affidatario, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento, salvo che tale evento non perduri per un periodo superiore a 18 mesi, nel qual caso esso è considerato definitivo e il contratto si intende sciolto di diritto, salvo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e fatti salvi eventuali accordi tra le parti per la proroga della durata dell'esecuzione del contratto.

Articolo 19 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali: a tal fine, l'affidatario, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30.

3. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 20 - Struttura operativa dell'affidatario

1. L' affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti previsti ai fini dell'affidamento del servizio.

2. L'affidatario è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo come progettista a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali richiesti dalla Stazione appaltante e offerti dall'affidatario, previo benestare scritto in tal senso da parte della Stazione appaltante, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'affidatario.

3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2), del CCP 2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2), del CCP 2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12, del CCP 2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del CCP 2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 22 - Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Articolo 23 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Articolo 24 - Sicurezza

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 25 - Elezione di domicilio dell'affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in

alternativa presso la sede legale dell'affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Articolo 26 - Proprietà dei prodotti

1. Tutti gli elaborati prodotti dall'affidatario in esecuzione del contratto restano di piena e assoluta proprietà della Stazione appaltante, la quale può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritiene più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informativi essenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 633/1941. Nel caso in cui la Stazione appaltante ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione ricade in capo all'affidatario all'uopo incaricato.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, e l'affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'affidatario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 28 - Garanzia definitiva

1. Non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del CCP 2023, per le motivazioni esposte nella determinazione a contrarre.

Articolo 29 - Assicurazione

1. L'Affidatario deve produrre, ai fini della stipulazione del contratto, le informazioni richieste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012.
2. L'Affidatario è tenuto a integrare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Ai fini della valutazione di idoneità la polizza di responsabilità civile professionale deve presentare le medesime caratteristiche definite nello schema tipo 2.2. del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, prevedendo un massimale specifico per il risarcimento danni, conseguenti ad errori od omissioni imputabili a colpa professionale dell'Affidatario e/o dei professionisti di cui si avvale, di importo pari al 10 % dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1.000.000,00 di Euro.
4. La durata dell'assicurazione deve garantire l'efficacia della stessa per il periodo decorrente dalla data di completamento dell'incarico di progettazione e fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera oggetto di progettazione.
5. L'Appaltatore è tenuto a rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate.
6. L'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dalla Stazione appaltante sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico della stessa a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Articolo 30 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati all'art. 11, è applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 31 - Responsabilità per danni - responsabilità ed oneri per errori od omissioni progettuali.

1. L'affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso la Stazione appaltante e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'affidatario si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali da esso assunte e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

2. L'affidatario è responsabile di errori od omissioni progettuali così come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. r) del CCP 2023. A norma degli artt. 41 e 120 del CCP 2023, ove in fase esecutiva dei lavori emergano errori od omissioni progettuali che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione la stazione appaltante verifica in contraddittorio con il progettista e l'affidatario dei lavori la presenza di errori od omissioni nella progettazione esecutiva e individua tempestivamente soluzioni coerenti con il principio del risultato. A tal fine la Stazione appaltante comunica al progettista le modalità di effettuazione del predetto contraddittorio con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi. Il professionista si impegna sin d'ora a partecipare al contraddittorio nel corso del quale si procede all'individuazione delle prestazioni reintegrative necessarie come di seguito descritte che il professionista si impegna sin d'ora a effettuare in via transattiva:

- a. la ricognizione degli elaborati progettuali su cui incidono gli errori od omissioni progettuali e la formulazione - a cura e spese del progettista - della proposta della soluzione esecutiva che garantisca la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera nel rispetto del principio del risultato e tale da garantire la futura utilizzazione dell'opera stessa da comunicare alla Stazione appaltante entro un termine breve non inferiore a 10 giorni lavorativi la quale provvede ad esaminarla (anche eventualmente in contraddittorio con l'affidatario dei lavori) entro un termine non inferiore a 10 giorni comunicandone l'esito al progettista;
- b. la redazione - a cura e spese del progettista - entro termine appositamente fissato e comunque non inferiore a 10 giorni - della perizia di variante (comprensiva di ogni elaborato progettuale necessario e della computazione dei lavori e relativi costi) con la quale, individuato l'errore o l'omissione, si identificano e descrivono in ogni dettaglio esecutivo gli interventi necessari per garantire la realizzazione dell'opera e/o la sua futura utilizzazione secondo la soluzione esecutiva proposta e accettata dalla Stazione appaltante.

3. Nel caso in cui il progettista non si presti al contraddittorio nei termini fissati e a lui comunicati dalla Stazione appaltante, quest'ultima può procedere (anche tramite incarichi a professionisti esterni alla propria organizzazione) direttamente all'individuazione delle prestazioni reintegrative come sopra descritte ponendo le relative spese a carico del progettista.

4. Rimane ferma la responsabilità del progettista per ogni ulteriore danno derivante dall'errore od omissione progettuale, ivi compresi i danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione dei lavori e nella fruibilità e durabilità dell'opera.

Articolo 32 - Risoluzione

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto stipulato con l'affidatario se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del CCP 2023.

2. In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento. Qualora la risoluzione sia imputabile all'affidatario dal corrispettivo per le prestazioni rese sono decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il risarcimento dei danni di qualsiasi genere arrecati alla Stazione appaltante, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del CCP 2023 nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;

g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;

h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'incarico;

i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione appaltante;

j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

l. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 38 "Disposizioni anticorruzione" del presente capitolato;

4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione contrattuale l'aver fornito false dichiarazioni in ordine al possesso di requisiti generali e speciali nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 lett. b), del CCP 2023 accertate in esito alla verifica a campione delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'affidamento ai sensi dell'art. 52 del CCP 2023. In tali casi la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

5. Non costituiscono rinuncia alla risoluzione del contratto eventuali mancate contestazioni di precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso.

Articolo 33 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 123 del CCP 2023.

Articolo 34 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del CCP 2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Articolo 35 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con subcontraenti le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

I. L'affidatario (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'affidatario (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'affidatario (...), in qualità di subcontraente dell'affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".

3. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'affidatario comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Articolo 36 - Obblighi in materia di legalità

1. L'affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente sezione "Altri contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione" e pagina "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza".

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subaffidatario/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente sezione "Altri contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'affidatario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Articolo 37 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del CCP 2023.

Articolo 38 - Disposizioni anticorruzione

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia. Il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto. Si impegna, altresì, a rispettare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della giunta provinciale 27 settembre 2024, n. 1514 che dichiara di aver visionato (e che è disponibile nella sezione trasparenza del sito della provincia autonoma di Trento www.trasparenza.provincia.tn.it, sezione "disposizioni generali", sottosezione "atti generali", e "Codice disciplinare e codice di condotta").

3. L'affidatario dichiara che la Stazione appaltante gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La Stazione appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. La Stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 39 - Norma di chiusura.

1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto in oggetto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.